

**LICEO STATALE**  
**“Don Tonino Bello”**  
**Copertino**

**REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE**  
**GUIDATE**

I Consigli di Classe programmano nei loro interventi didattici i viaggi di istruzione e/o le visite guidate che vengono realizzate in determinati periodi dell'anno scolastico in stretta relazione con le esigenze curriculari e compatibilmente con il comportamento disciplinare delle allieve e degli allievi. I viaggi d'istruzione e/o gli scambi culturali vengono programmati dal Consiglio di Classe, approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto secondo, le loro competenze. La nota del MIUR N. 2209 11/4/2012 riporta che “l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di Istituto o di Circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

*“Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli Organi Collegiali [...] e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono [...] di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione” (C.M.14-10-92, n°291).*

In merito agli aspetti didattici e organizzativi della materia in questione, la C.M. n. 623 del 2/10/96 del MIUR riporta che “l'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche”.

**Art.1** Le visite guidate e/o i viaggi d'istruzione sono programmati dai Consigli di Classe in rapporto agli obiettivi cognitivi, culturali, didattici e formativi previsti dalle programmazioni didattiche. Essi si distinguono in:

- **viaggi/visite di integrazione culturale**, che tendono a promuovere negli studenti una migliore conoscenza della realtà del proprio Paese o di altri Paesi. I suddetti viaggi possono prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi;
- **visite guidate** presso mostre, musei, monumenti, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi e/o riserve naturali come fase finale di progetti legati alle problematiche ambientali ecc.;
- **viaggi connessi ad attività sportive**: manifestazioni sportive scolastiche, nazionali ed internazionali.

**Art.2**

**I Consigli di Classe**

- definiscono **entro il mese di ottobre** il piano organizzativo delle uscite che ogni classe intende effettuare, tenuto conto del profilo disciplinare degli alunni. Qualora questo non risultasse adeguatamente corretto, la classe non potrà partecipare ai viaggi d'istruzione;

- **entro il mese di novembre** programmano, sulla base delle finalità individuate dal Collegio dei Docenti e degli obiettivi cognitivi di ciascuna classe, gli itinerari delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione che si intendono effettuare;

- sentito anche il parere dei Rappresentanti dei genitori, definiscono i periodi di attuazione delle visite

e dei viaggi, non successivamente alla seconda metà di maggio, fatte salve quelle la cui data è fissata in modo inderogabile da enti esterni.

- propongono, sentito il parere dei Rappresentanti dei genitori, il tetto massimo di spesa di ogni singola uscita, fatte salve le esigenze organizzative e gli indici di spesa definiti dal mercato dei trasporti.

#### **Il docente Coordinatore o il docente organizzatore**

- consegna agli uffici di Presidenza il progetto relativo ai dati delle visite guidate e del viaggio d'istruzione da effettuare unitamente agli obiettivi didattici che si intendono raggiungere con il viaggio, le metodologie in uso e i risultati attesi;

- verifica che almeno i 2/3 della classe intendano partecipare alla visita o al viaggio proposto;

- 15 giorni prima della partenza, compila l'elenco relativo ai nominativi degli alunni partecipanti, distribuisce agli alunni le autorizzazioni da far firmare ai genitori e, successivamente, le raccoglie unitamente alla segnalazione di eventuali necessità degli alunni (alimentazione, assunzione di farmaci...). Inoltre, comunica tempestivamente eventuali variazioni in merito alla partecipazione.

- verifica costantemente che i versamenti da parte dei partecipanti vengano effettuati con regolarità e adeguato anticipo, collaborando con la Segreteria Alunni.

**Art.3** Lo svolgimento delle visite guidate riguarderà tutte le classi dell'Istituto ed in particolare il biennio. Esse saranno in numero max di 3 per classe e avranno la durata di max 1 giornata. I viaggi d'istruzione riguardano invece le classi del triennio e, se possibile e se richiesto, hanno eventualmente una durata max di 4 giorni per le terze e le quarte classi e max di 6 giorni lavorativi per le quinte classi.

**Art.4** Le visite guidate e i viaggi d'istruzione possono realizzarsi se vi è la partecipazione di 2/3 di tutte le studentesse e gli studenti della classe, salvo diversa deroga per sopraggiunti motivi. I viaggi, la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, a concorsi, attività teatrali, cinematografiche, musicali ecc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive o collegate con l'educazione ambientale possono effettuarsi con un numero inferiore di alunni. Le studentesse e gli studenti che partecipano al viaggio, effettueranno per tempo il pagamento mediante versamento della somma indicata, con indicazione del nome, della classe, della sezione, dell'indirizzo liceale e della visita guidata o del viaggio di istruzione, direttamente attraverso il sistema di pagamento telematico "Pago In Rete".

**Art.5** Il periodo di svolgimento dei viaggi è deliberato dal Consiglio d'Istituto, che è deputato a prevedere anche eventualità gratuita.

**Art.6** Il mezzo di trasporto sarà determinato di volta in volta, a seconda delle caratteristiche del viaggio.

**Art.7** Non si effettuano visite guidate e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni fatte salve quelle la cui data è fissata in modo inderogabile da enti esterni.

**Art.8** Si può derogare alla norma di cui sopra solo per i viaggi connessi alle attività sportive scolastiche o collegati all'attività ambientale.

**Art.9** Il numero dei docenti accompagnatori è fissato nel numero di 1 ogni 15 studenti, cui va aggiunto un altro docente in presenza di alunni diversabili. Qualora il docente di sostegno non si rendesse disponibile, all'alunno diversabile non sarà preclusa la possibilità di partecipare, affidando la sorveglianza a un insegnante della classe o, in subordine, dell'Istituto, con o senza titolo. Per eventuali esigenze logistiche dell'alunno diversabile, la Dirigente Scolastica può prevedere la partecipazione anche di personale ATA specializzato.

**Art.10** Il Consiglio d'Istituto può, in deroga, abilitare un numero superiore di allievi per docente pari a 16 o 17.

**Art.11** I docenti accompagnatori devono far parte del Consiglio della classe che effettua il viaggio ed il primo di essi deve essere di materie attinenti alle finalità del viaggio. Ogni docente può partecipare, come accompagnatore, ad un solo viaggio. Tra gli accompagnatori deve essere presente, ove possibile, il docente promotore del viaggio. Per le visite di istruzione è auspicabile che i docenti accompagnatori siano titolari della classe.

Essi ricevono apposita nomina dalla Dirigente Scolastica prima dell'uscita e sono tenuti non solo alla tutela della incolumità degli alunni, ma anche a quella del patrimonio artistico, degli arredi del mezzo di trasporto e di quanto altro gli alunni utilizzino.

Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di Scienze Motorie e Sportive. Nei viaggi all'estero, un docente accompagnatore dovrà conoscere la lingua del paese visitato; se il viaggio d'istruzione interessa solo 15 alunni, dovranno obbligatoriamente essere nominati due accompagnatori e, nel caso di viaggi all'estero, almeno uno con conoscenze linguistiche del Paese visitato.

**Art.12** Nel caso di mancata disponibilità e/o non sia stato raggiunto il numero dei docenti accompagnatori richiesti, la Dirigente Scolastica può designare altri docenti, tenuto conto della loro disponibilità, individuandoli possibilmente sempre nell'ambito del Consiglio di Classe.

**Art.13** Di norma è auspicabile che vi sia come accompagnatore una docente per le allieve ed un docente per gli allievi.

**Art.14** Viaggi e visite devono essere preventivamente preparati, fornendo agli studenti tutti gli elementi conoscitivi e il materiale didattico idoneo al fine di possedere informazioni appropriate durante la visita/viaggio.

**Art.15** Il programma del viaggio deve essere organizzato in modo tale che sia tenuto presente ogni possibile inconveniente che possa succedere alle allieve e agli allievi con una sorveglianza assidua, adeguata e sempre presente.

**Art.16** La partecipazione al viaggio da parte degli studenti deve essere assolutamente volontaria. Agli atti della scuola va acquisito il consenso scritto dei genitori per le allieve e per gli allievi minorenni e l'attestazione di partecipazione degli alunni maggiorenni opportunamente vistata dai genitori.

**Art.17** Gli studenti che partecipano al viaggio in nessun modo possono essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate.

**Art.18** Può essere consentita la partecipazione di genitori degli studenti, senza oneri a carico del bilancio dell'Istituto. I genitori parteciperanno alle attività programmate per gli studenti.

**Art.19** È da evitare che la realizzazione dei viaggi sia in coincidenza con attività istituzionali della Scuola (scrutini, elezioni ecc.).

**Art.20** Tutti i partecipanti ai viaggi d'istruzione e/o alle visite guidate sono garantiti da polizza assicurativa.

**Art.21** Al termine del viaggio d'istruzione e/o della visita guidata i docenti accompagnatori sono tenuti a presentare al Dirigente Scolastico e agli OO. CC. una relazione sull'esperienza realizzata, riferendo anche eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita o imputabili al servizio fornito dall'agenzia o alla ditta di trasporto. Anche gli studenti, al termine della visita e/o viaggio, avranno cura di stilare una breve relazione firmata dai rappresentanti di classe su quanto è stato oggetto della loro esperienza, relazione che presenteranno alla Dirigente Scolastica.

**Art.22** Le classi che si sono assentate dalle lezioni senza giustificato motivo e che si siano assentate collettivamente non possono partecipare alle visite guidate o ai viaggi d'istruzione. In tal caso, è dovuta una specifica richiesta alla Dirigente Scolastica, che, in via del tutto eccezionale, può, se ve ne sono le condizioni, autorizzare le visite guidate e/o i viaggi d'istruzione.

**Art.23** Nel caso di irregolarità gravi o reiterate, il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con la Dirigente Scolastica, può disporre il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. Eventuali episodi segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori genereranno conseguenze disciplinari.

**Art.24** La Dirigente Scolastica può emanare circolari che prevedano la sospensione dei viaggi e/o visite guidate o altre forme d'intervento a tutela della salute degli studenti e a protezione delle famiglie, nel caso vi siano oggettive situazioni che ne ostacolano la realizzazione.

**Art.25** La programmazione, la relazione dei docenti e quella degli allievi e ogni altro materiale

doverosamente compilato costituirà, in Presidenza, un archivio delle attività extracurricolari.

**Art.26** I costi del viaggio d'istruzione saranno a totale carico degli studenti. Per tutti i viaggi i Consigli di Classe devono preventivamente tener conto dell'esigenza di contenere le spese per evitare un eccessivo onere per le famiglie. Le rinunce che intervengano dopo la suddivisione delle quote tra i partecipanti e il relativo versamento, non possono esigere rimborso.

L'individuazione delle Ditte di trasporto e delle Agenzie di Viaggi compete alla Dirigente Scolastica e alla Segreteria Alunni.

La scelta dei mezzi di trasporto e dei fornitori di servizi deve essere effettuata nel rispetto della vigente normativa per l'affidamento del servizio di trasporto da parte delle pubbliche amministrazioni.

#### **ATTUAZIONE**

Le indicazioni del presente Regolamento si applicano sino a quando non intervengono, in materia, disposizioni modificative contenute in contratti collettivi o in norme di legge.

Il Consiglio di Istituto, anche su proposta del Collegio dei Docenti, può modificare il presente regolamento.